



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA

Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 22 del 15 giugno 2026

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale nell'area pedonale in occasione delle manifestazioni estive.

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n° 59 del 17.06.2025, con la quale è stata istituita un'area pedonale nel lungomare Dettori e Cottoni della località Isola Rossa stabilendo la chiusura dalle ore 21:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, in tutti i giorni della settimana, dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno;

Ritenuto, sulla scorta dell'esperienza delle passate stagioni, che all'interno dell'area predetta si svolgeranno nel periodo in argomento manifestazioni e/o intrattenimenti vari e il consueto mercatino serale; situazioni che potranno comportare un afflusso notevole di persone, che potrebbe creare situazioni di criticità alla circolazione del traffico veicolare;

Constatato che il posizionamento delle bancarelle degli operatori del mercato serale comporta l'occupazione di parte del marciapiede e che, in virtù del flusso veicolare si potrebbero ravvisare dei gravi problemi sia allo svolgimento in sicurezza del mercatino che alla circolazione in sicurezza dei pedoni;

Vista l'esistenza di valide alternative per lo smaltimento del traffico veicolare;

Considerato che il perseguimento dei su enunciati interessi pubblici, può essere configurabile e attuato disciplinando temporaneamente la circolazione stradale sia nella zona interessata dall'area pedonale e sia nelle arterie che confluiscono all'interno dell'area, in relazione alle esigenze della circolazione e senza arrecare pregiudizio per la sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 5 - 6 - 7 - 158 e 159 - del D.lgs. 30.4.1992, n°285 e successive modificazioni, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale, nonché il relativo Regolamento d'esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n°495 e successive modifiche;

Visto l'art. 7 – commi 3/9 del Codice della Strada - secondo il quale è data facoltà ai Comuni per l'adozione di provvedimenti per stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo, in relazione alle esigenze di circolazione;

Ritenuto, pertanto, di dovere adottare gli opportuni provvedimenti per garantire l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblica, al fine di ridurre il pericolo per l'utenza debole;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n°267;

Richiamate le circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, e n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018, che fissano le condizioni di Safety e Security, tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni, e che in questo contesto si qualificano parte integranti dell'Ordinanza, in termini di dispositivi e misure strutturali da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico;

Considerata l'esigenza di dare attuazione a quanto Deliberato dalla Giunta comunale e ritenuto opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

Per i motivi suesposti, la chiusura al traffico veicolare delle seguenti strade:

> **via Lungomare Cottoni**, dall'altezza del civico n.2 fino al civico 66, dalle ore 21:00 alle 02:00 del giorno successivo con decorrenza dal 15 giugno 2026 al 30 settembre 2026;

>**Via Lungomare Dettori**, dall'incrocio con via Lungomare Cottoni fino al civico n.41, dalle ore 21:00 alle ore 02:00 del giorno successivo con decorrenza dal 15 giugno 2026 al 30 settembre 2026;

È fatta deroga per i veicoli adibiti al servizio di Polizia e di Pubblico soccorso in servizio d'istituto; per i veicoli degli esercenti autorizzati per l'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività e per le categorie di utenti da autorizzarsi, di volta in volta, dalla Polizia Locale previa valutazione di particolari situazioni per interessi da contemperare a quelli sottesi alla deliberazione di Giunta comunale di istituzione dell'area pedonale, meritevoli di tutela;

DISPONE

L'apposizione dell'idonea segnaletica mobile nell'area identificata come pedonale da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola; in tutti i varchi di accesso dell'area inibita al transito dovranno essere posizionati dispositivi idonei ad impedire l'accesso ad autoveicoli.

Il personale in servizio della Polizia Locale è, in ogni caso, autorizzato ad adottare ogni provvedimento, anche in deroga a quanto sopra, ritenuto idoneo a garantire la scorrevolezza e la sicurezza della circolazione stradale nonché l'incolumità fisica dei passanti.

Che la presente ordinanza sia resa di dominio pubblico mediante l'apposizione della segnaletica, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola;

AVVERTE

-che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

-che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

-che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del codice della strada, sempre nel termine di 60 giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione

alla natura del segnale apposto, al Ministro dei lavori pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/92.

Trinità d'Agultu e Vignola 15 giugno 2026

Il Sindaco

Carta Giampiero